



Aree protette
Po piemontese



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 28

Valenza, 21 gennaio 2022

senza impegno di spesa

Oggetto

Comuni di Carignano e Carmagnola. Intervento di spostamento di accumulo di sabbia a ripristino di una voragine esistente presso l'alveo del Fiume Po. Pronunciamenti di competenza.

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza, presentata dallo Studio tecnico associato Chiaraviglio (prot. Ente Parco 5791.22-12-2021) per nome e per conto dell'azienda Società agricola San Marco di Carmagnola (TO), relativamente ad una proposta di intervento consistente in spostamento di cumulo di materiale, prevalentemente sabbioso, depositatosi a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2016, a ripristino di una voragine esistente a breve distanza dal suddetto cumulo, nei pressi dell'alveo del Fiume Po, in sponda sinistra, nei comuni di Carignano e Carmagnola;

considerato che il sito oggetto di intervento ricade in area contigua F5 della fascia fluviale del Po, in zona 239A.2 del Piano d'Area, interna alla fascia di pertinenza fluviale e, per quanto riguarda la voragine, in adiacenza, ma esternamente, alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di protezione speciale (ZPS) IT1110024 Lanca di San Michele, sito affidato in delega dalla Regione Piemonte all'Ente-Parco, con deliberazione della Giunta regionale n. 36-13220 del 8/2/2010, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);

vista l'istruttoria, predisposta dall'ufficio tecnico dell'Ente Parco, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, con la quale si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.), per le considerazioni e nei limiti come esposti nell'istruttoria stessa, ed è stato effettuato uno screening preliminare della valutazione di incidenza, sulla base di un principio di precauzione preventiva relativamente a possibili interferenze rispetto a specie e/o habitat di interesse comunitario, in riferimento agli elenchi contenuti negli allegati alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli);

considerato che, nella suddetta istruttoria, viene altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 19 (obblighi) delle Misure di conservazione sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016, per gli ambienti di acque correnti è prevista la creazione e il mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali;

considerato altresì che, sulla base del parere favorevole ai fini idraulici da parte dell'Agenzia interregionale per il Fiume Po, rilasciato relativamente all'intervento in oggetto, ed allegato dal richiedente stesso all'istanza presentata dall'Ente Parco, è già prescritto che la movimentazione del terreno non dovrà interessare i primi 4 metri dal ciglio superiore della sponda fluviale, ai sensi dell'art. 96 lett. f) del Testo Unico 593/1904, e pertanto, per il combinato disposto delle suddette

norme, nella fascia complessiva di 5 m dal ciglio superiore di sponda, non potranno essere effettuate colture agricole, fatta salva la possibilità di realizzare una fascia tampone mediante semina di prato stabile o messa a dimora di specie arboree/arbustive autoctone;

viste altresì le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, successivamente modificate e integrate, da ultimo con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020;

visto l'art. 43 (valutazione di piani e progetti) della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

visto l'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.) in merito all'intervento in oggetto, per le considerazioni e nei limiti riportati nell'istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;

di esprimere un giudizio positivo a seguito di screening preliminare di incidenza, nel rispetto delle seguenti condizioni: nella fascia complessiva di 5 m dal ciglio superiore di sponda, interessata dai movimenti di materiale terroso, non potranno essere effettuate colture agricole, fatta salva la possibilità di realizzare una fascia tampone mediante semina di prato stabile o messa a dimora di specie arboree/arbustive autoctone;

di escludere il progetto in esame dal procedimento di valutazione di incidenza appropriata (secondo livello);

di inviare il presente atto al proponente ed all'AIPO, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it.

**IL DIRETTORE (ad interim)
DANIELE PIAZZA**

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Allegato: istruttoria tecnica

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE (ad interim) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DANIELE PIAZZA EUGENIO TIMO**

Valenza,

.....

.....

ISTRUTTORIA TECNICA

prot. e data Ente	prot. e data Richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
5791.22-12-2021	15/12/2021	Comuni di Carignano e Carmagnola Richiedente: Studio tecnico associato Chiaraviglio per Società agricola San Marco di Carmagnola (TO)	spostamento di cumulo di materiale, prevalentemente sabbioso, depositatosi a seguito di evento alluvionale, a ripristino di una voragine esistente nei pressi dell'alveo del Fiume Po

1. Caratteri dell'intervento

In sponda sinistra del Fiume Po, fra i comuni di Carignano e Carmagnola, proposta di realizzazione di spostamento di materiale, prevalentemente sabbioso, accumulatosi a seguito dell'evento alluvionale di novembre 2016, a ripristino e tombamento di una voragine esistente a breve distanza, in direzione Sud-Ovest, occupante una superficie di circa 5.500 m², mediante la movimentazione di circa 6.000 m³ di materiale, distribuiti su circa 4.000 m².

Comune di Carignano (cumulo): fogli 66-67:

comune di Carmagnola (voragine da riempire): fogli 55-56.

2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area di intervento non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000. L'area di ritombamento è situata in adiacenza alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di protezione speciale (ZPS) IT1110024 Lanca di San Michele.

3. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della Legge istitutiva del Parco del Po piemontese (L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno di area classificata: *Area contigua F5*, come previsto dall'art. 6 della L.R. 19/2009 e s.m.i., e allegato A cartografia 87.

4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002.

5. Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'Area l'intervento ricade:

- all'interno della fascia di pertinenza fluviale;
- all'interno della zona 239A.2.

Ai sensi degli art.1.6 delle "Norme di attuazione" del piano, l'intervento può essere classificato:

- per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria: U3.3 *agricoltura integrata in corpi aziendali*;
- per quanto riguarda le "modalità d'intervento di modificazione delle condizioni ambientali", nella categoria: M1.4: *miglioramenti fondiari, quali ricomposizione fondiaria, bonifiche, impianti irrigui ed altri assimilabili che comportino modifiche dello stato dei luoghi*;

Per quanto riguarda la verifica delle condizioni di intervento ammesse, essendo questo non inserito fra beni culturali isolati e le loro pertinenze di cui all'art. 3.7.delle N.d.A., ricade nelle categorie di cui alla tabella 1 dell'art.2.8.

Pertanto, per quanto riguarda le condizioni di intervento, questo ricade, ai sensi della suddetta tabella 1, nella categoria C3 (*interventi individuati nelle schede progettuali e nei relativi schemi grafici illustrativi di cui all'art. 4.1.3 o subordinati alla presentazione di progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico con relativo studio di verifica di compatibilità ambientale*).

6. Osservazioni

In relazione alle informazioni già contenute nella documentazione tecnica pervenuta, in particolare in considerazione del parere idraulico, già allegato, rilasciato dall'AIPO - Agenzia interregionale per il Fiume Po, con il quale è stato prescritto che la movimentazione del terreno non dovrà interessare i primi 4 metri dal ciglio superiore della sponda fluviale, ai sensi dell'art. 96 lett. f) del Testo Unico 593/1904, si ritiene che vi siano già elementi conoscitivi sufficienti rispetto agli approfondimenti previsti dallo studio di verifica di compatibilità ambientale, di cui all'art. 4.2 comma 4 delle N.d.A. del Piano d'Area.

Relativamente al fatto che l'intervento è situato in stretta adiacenza al confine del sito della Rete Natura 2000 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di protezione speciale (ZPS) IT1110024 Lanca di San Michele, è opportuno effettuare uno screening preliminare della valutazione di incidenza, sulla base di un principio di precauzione preventiva relativamente a possibili interferenze rispetto a specie e/o habitat di interesse comunitario, in riferimento agli elenchi contenuti negli allegati alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli).

Alla luce delle informazioni contenute nella documentazione pervenuta, e sulla base delle conoscenze dirette dei luoghi, si ritiene che l'intervento non comporti interferenze e incompatibilità rispetto alle previsioni contenute nelle Misure di conservazione sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 4/7/2016, con la specificazione che ai sensi dell'art. 19 di dette Misure, per gli ambienti di acque correnti, è prevista la creazione e il mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali.

Tale indicazione risulta anche coerente rispetto alle prescrizioni disposte con il parere dell'AIPO e sopra richiamate.

7. Risultato istruttoria

Dall'esame delle Norme di Attuazione del Piano d'Area e considerati gli altri elementi di valutazione riportati ai punti precedenti della presente istruttoria, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate od adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si esprimono i seguenti pronunciamenti di competenza:

- a) parere favorevole ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);
- b) l'intervento non deve essere assoggettato a valutazione appropriata (seconda fase procedimento di valutazione di incidenza), ex DPR 357/1997, art. 5 comma 7, e art. 43 della L.R. 19/2009;
- c) a seguito dell'intervento, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: nella fascia complessiva di 5 m dal ciglio superiore di sponda, interessata dai movimenti di materiale terroso, non potranno essere effettuate colture agricole, fatta salva la possibilità di realizzare una fascia tampone mediante semina di prato stabile o messa a dimora di specie arboree/arbustive autoctone.

8. Soggetti a cui inviare il parere dell'Ente.

- Studio tecnico associato Chiaraviglio per Società agricola San Marco di Carmagnola (TO);
- AIPO
- Amministrazioni comunali competenti.

*Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.
Funzionario referente: Roberto Damilano*